



STATO-CITTÀ INFORMA

Newsletter
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali



"Città Ideale" Olio su tela - Artista Anonimo 1480/1490

© MiC, Palazzo Ducale di Urbino Direzione Regionale Musei Nazionali Marche

Gentili lettori,
la newsletter di settembre arriva all'indomani di una seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali che ha visto all'ordine del giorno due provvedimenti relativi ai fabbisogni standard 2026 di province, città metropolitane e comuni delle regioni a statuto ordinario, un decreto contenente il riparto delle risorse per la sicurezza urbana (di cui si dirà anche nell'approfondimento del mese) e il riparto annuale del contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle scuole statali. Per l'approfondimento del mese, il tema che abbiamo scelto riguarda i sistemi di videosorveglianza, alla luce delle norme recenti in materia di intelligenza artificiale e tutela della privacy. Infine, per il focus proponiamo una recente sentenza della Corte dei conti sui limiti della responsabilità amministrativa del segretario comunale.

Buona lettura!

IN EVIDENZA:

Attività della CSC:
La seduta ordinaria del 24 settembre

I sistemi di videosorveglianza per gli enti locali

La nota sulla sentenza della Corte dei conti sulle responsabilità del segretario comunale

Questa newsletter è redatta dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Per riceverla scrivi a newsletter.segreteria@conferenzastatocitta.gov.it

Per aggiornamenti, seguici su: www.conferenzastatocitta.gov.it e



IN QUESTO NUMERO

Newsletter di Settembre 2026

pag. 3 Attività della CSC

La seduta ordinaria del 24 settembre 2026

pag. 4 Approfondimento del mese

**I sistemi di videosorveglianza per gli
enti locali**

pag. 5 Focus su...

**La nota sulla sentenza della Corte dei conti
sulle responsabilità del segretario comunale**

pag. 6 Fondi Europei e nazionali per gli Enti locali

**Candidature aperte per Capitale
mondiale del libro 2028**

pag. 6 Dal centro al territorio

Le News del mese

pag. 7 Sciogli l'acronimo

Sai che cosa significa AMCO?

La Seduta ordinaria del 24 settembre 2026

Al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del 24 settembre 2026, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha esaminato e dato parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce la nuova nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard di Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2026.



La metodologia, approvata all'unanimità dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, introduce una revisione dei modelli econometrici per le principali funzioni di Province e città metropolitane: territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, stazione unica appaltante e controllo dei fenomeni discriminatori. Per ciascuna funzione sono state individuate variabili esplicative specifiche, come il costo medio del lavoro, la superficie territoriale, il numero di comuni serviti e indicatori compositi dei servizi erogati.

Per le funzioni esclusive di città metropolitane e province montane, la metodologia adotta un approccio empirico, basato sul fabbisogno potenziale delle figure professionali e sulla standardizzazione dei relativi costi, vista l'assenza di una spesa storica consolidata.

Aggiornamento dei fabbisogni standard dei comuni: cosa cambia nel 2026

Al secondo punto dell'OdG: lo schema di decreto che aggiorna la base dati a metodologia invariata per il calcolo dei fabbisogni standard dei comuni italiani per il 2026. Il provvedimento, approvato all'unanimità dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, riguarda le regioni a statuto ordinario e interessa funzioni chiave come istruzione pubblica, gestione del territorio e dell'ambiente (incluso lo smaltimento rifiuti), servizi sociali, amministrazione, polizia locale, viabilità e trasporto pubblico locale. Il provvedimento ha avuto il parere favorevole della CSC.

Fondo per la Sicurezza Urbana: 32 milioni in più ai Comuni nel 2026

Al terzo punto dell'OdG della seduta è stato esaminato lo schema di decreto del Ministero dell'Interno, in concerto con il Ministero dell'Economia, che modifica per il solo 2026 il riparto delle risorse del **Fondo per la Sicurezza Urbana** già stabilito per il triennio 2024-2026. Per il 2026, il Fondo dedicato sarà incrementato di 32 milioni di euro.

I fondi saranno così suddivisi: il 60% ai capoluoghi delle città metropolitane, il 28% ai Comuni con almeno 50.000 abitanti e il 12% ai capoluoghi in condizioni di dissesto finanziario. Le risorse potranno essere usate non solo per progetti di sicurezza urbana, ma anche per pagare straordinari e indennità alla polizia locale, acquistare tecnologie, installare illuminazione intelligente, promuovere progetti nelle scuole su legalità e bullismo, e iniziative di mediazione sociale.

Il Comuni potranno presentare domanda entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero dell'Interno. La CSC ha dato parere favorevole allo schema di decreto.

Ripartizione dei fondi per la raccolta differenziata nelle scuole: premiati i Comuni più virtuosi

Al quarto punto dell'OdG della Conferenza è stata approvata la delibera con la nuova percentuale di contributo da destinare ai soli Comuni che hanno raggiunto almeno il 65% di raccolta differenziata, secondo i dati ISPRA relativi al 2024.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, in linea con quanto previsto dall'Accordo del 2008, distribuirà per il 2026 ai soli Comuni più virtuosi una quota pari al 18% del fondo annuale che quest'anno ammonta a 50.882.260 euro. L'iniziativa mira a incentivare ulteriormente la raccolta differenziata nelle scuole, premiando i Comuni che investono in sostenibilità e gestione responsabile dei rifiuti.



Per saperne di più:

[La seduta ordinaria del 24 settembre 2026](#)



I sistemi di videosorveglianza per gli enti locali

La video-sorveglianza negli enti locali

Ciò che un Comune deve sapere prima di accendere una telecamera:

- ✓ Quadro normativo
- ✓ Politiche settoriali
- ✓ I principi cardine del GDPR
- ✓ Ambiti di applicazione
- ✓ Patti per la sicurezza e finanziamenti



Quadro normativo

La cornice europea e il relativo recepimento nazionale

NORMATIVA EUROPEA

Regolamento (UE) 2016/679

GDPR – protezione dei dati personali

Direttiva (UE) 2016/680

Trattamento dati per finalità di polizia e giustizia penale

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Adeguamento del Codice Privacy al GDPR

D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51

Trattamento dati per finalità di polizia



Politiche settoriali

I riferimenti nazionali per ciascun ambito



Sicurezza urbana

D.L. 20 febbraio 2017, n. 14
Convertito in L. 18 aprile 2017,
2017, n. 48



Tutela dei lavoratori

L. 20 maggio 1970, n. 300
Art. 4 Statuto dei lavoratori,
richiamato dall'art. 114 Codice
Codice Privacy



Intelligenza artificiale

Regolamento (UE) 2024/1689
AI Act – schema di adeguamento
nazionale, Atto Governo n. 418



I principi cardine del GDPR

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto al rispetto di:

1 Licita, correttezza e trasparenza	2 Limitazione della finalità	3 Minimizzazione dei dati	4 Esattezza
5 Limitazione della conservazione	6 Integrità e riservatezza	7 Responsabilità	



Ambiti di applicazione



Sicurezza urbana

Patti Sindaco-Prefetto ex art. 5 D.L. 14/2017
Controllo del territorio
Tutela del patrimonio
Sicurezza stradale
FONDO PER LA SICUREZZA URBANA
Art. 35-quater D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv.
conv. L. 1 dicembre 2018, n. 132



Finalità di polizia

Prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati ex art. 1 D.Lgs. 51/2018

Decreto legislativo n. 150 del 9 settembre 2026
attuativo della L. 132/2025



Tutela dei lavoratori

Art. 4 L. 300/1970 – Statuto dei lavoratori, come
modificato dal D.Lgs. 151/2015



Videosorveglianza e IA

Identificazione biometrica remota ex art. 5 Reg.
(UE) 2024/1689



Patti per la sicurezza e finanziamenti



**Patti per l'attuazione della
sicurezza urbana**

Sottoscritti tra Prefetto e Sindaco



**Finanziamenti per il
potenziamento della video-
video-sorveglianza**

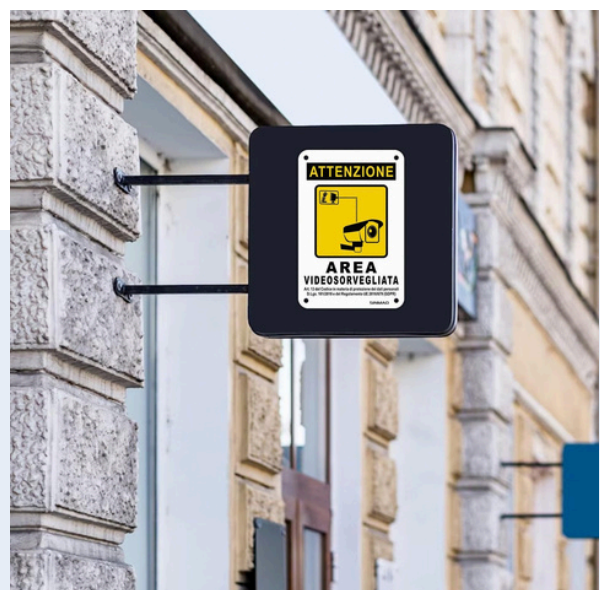
I sistemi di videosorveglianza rappresentano uno strumento sempre più utilizzato dagli enti locali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Attraverso tali sistemi i Comuni e gli altri enti locali acquisiscono e trattano immagini e, in alcuni casi, ulteriori dati associati, come, ad esempio, le targhe dei veicoli. Le finalità possono essere diverse: sicurezza urbana, controllo del territorio, tutela del patrimonio pubblico, monitoraggio della circolazione stradale fino, nei casi espressamente previsti dalla legge, all'accertamento di specifiche violazioni. Proprio la pluralità delle possibili finalità rende particolarmente articolata la disciplina applicabile.

L'utilizzo delle telecamere da parte degli enti locali non è infatti libero, né indifferenziato: la finalità perseguita costituisce il punto di partenza per individuare la disciplina applicabile e le condizioni entro le quali il sistema di videosorveglianza può essere utilizzato.

La disciplina della videosorveglianza negli enti locali deriva dall'intreccio tra la normativa sulla protezione dei dati personali, le disposizioni in materia di sicurezza urbana e le specifiche discipline di settore, applicabili in relazione alla funzione concretamente svolta attraverso il sistema.

Alla luce della disciplina vigente, per gli enti locali, il punto di partenza è la chiara individuazione della finalità perseguita e del relativo fondamento normativo. Il trattamento delle immagini deve infatti essere riconducibile alle funzioni attribuite all'amministrazione.

Nell'approfondimento pubblicato sul sito troverete una breve analisi dei principali ambiti di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e le relative specificità. Infine, alcune informazioni sui finanziamenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza nei comuni, le indicazioni del Garante per la privacy e gli adempimenti per gli Enti locali.



Per saperne di più:
[Consulta l'approfondimento sul sito](#)

La nota sulla sentenza della Corte dei conti sulle responsabilità del segretario comunale

Nota a sentenza n.176/2026 Corte dei Conti sezione prima giurisdizionale centrale d'appello

La sentenza n. 176/2026 della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, interviene su una vicenda di responsabilità amministrativa relativa alla prescrizione di un credito derivante da sanzioni amministrative elevate nei confronti di una farmacia sita in un comune del centro Italia.

In primo grado, erano stati condannati al risarcimento, la responsabile del servizio di polizia locale, il sindaco e il segretario comunale. In appello, la Corte ha annullato la pronuncia nei confronti del sindaco e della responsabile del servizio, per una questione processuale relativa alla possibile incompatibilità della difesa tecnica comune, disponendo il rinvio al primo giudice. Ha invece integralmente riformato la decisione nei confronti del segretario comunale, escludendone la responsabilità.



La pronuncia assume particolare rilievo per la delimitazione delle funzioni del segretario comunale. Richiamando l'art. 97 del TUEL, la Corte chiarisce che le funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa e di garanzia della conformità dell'azione amministrativa alla legge non comportano un potere generale di sovraordinazione sui responsabili dei servizi, né un obbligo di vigilanza sull'andamento di tutti i procedimenti dell'ente. La responsabilità amministrativa, sottolinea la Corte, non può quindi essere desunta dalla sola posizione organizzativa rivestita, ma richiede l'individuazione di uno specifico obbligo giuridico violato e la dimostrazione del nesso causale tra la condotta omessa e il danno erariale.

Nel caso esaminato, il procedimento sanzionatorio risultava affidato agli uffici competenti senza che fosse emerso un diretto coinvolgimento del segretario nella gestione del procedimento o l'adozione, da parte sua, di direttive vincolanti. La Corte ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, relativamente al potere sostitutivo.

Nei casi di responsabilità omissiva non è sufficiente affermare che il soggetto avrebbe dovuto intervenire, ma occorre dimostrare, attraverso un concreto giudizio controfattuale, che l'azione omessa avrebbe impedito il danno o ne avrebbe significativamente ridotto la probabilità di verifica.

La sentenza riafferma così il principio secondo cui le funzioni di garanzia della legalità e di assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale non si traducono in una responsabilità generale per le disfunzioni dell'apparato amministrativo. L'imputazione della responsabilità richiede, invece, la prova di una specifica competenza o di un obbligo di intervento, della relativa violazione e dell'efficacia causale della condotta omessa.

Per saperne di più
La sentenza della CdC [----->](#)





Candidature aperte per Capitale mondiale del libro 2028

Scade il 7 ottobre 2026



La città designata è chiamata a realizzare, nei dodici mesi successivi alla nomina, un programma di iniziative dedicate ai libri e alla lettura, pensato per lasciare un'eredità duratura anche dopo la fine dell'anno di mandato. La selezione avverrà a cura di una Commissione composta da un rappresentante UNESCO e da un rappresentante delle principali organizzazioni internazionali del settore del libro: dell'International Authors Forum (IAF), dell'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), dell'International Publishers Association (IPA), dell'European and International Booksellers Federation (EIBF). Il riconoscimento sarà assegnato dal Direttore generale dell'UNESCO, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore (23 aprile 2027).

Il titolo di Capitale mondiale del libro esiste dal 2001 e viene assegnato ininterrottamente ogni anno:

l'ultima designazione ha riguardato Rabat, in Marocco che ha raccolto il testimone di Rio de Janeiro, Capitale mondiale del libro 2025. Il bando UNESCO è un riconoscimento internazionale, distinto dal titolo di Capitale italiana del libro, assegnato ogni anno dal Ministero della Cultura a un Comune italiano. I due percorsi sono autonomi, con procedure, tempistiche e soggetti valutatori differenti: un Comune può, in linea di principio, essere coinvolto in entrambi i percorsi, ma le candidature vanno predisposte e presentate separatamente, secondo le rispettive regole.

Per saperne di più
leggi l'articolo completo sul sito della CSC [----->](#)

Scopri inoltre la selezione di Bandi Europei presenti sul sito CSC [----->](#)

DAL CENTRO AL TERRITORIO

Isole minori: bando pubblico per realizzare o riqualificare uno spazio museale dedicato alla civiltà del mare

Notizia del 21 settembre 2026

Bando per: Comuni insulari, Unioni di Comuni, Comunità isolate e di arcipelago, Regioni, Province, istituzioni culturali ed enti pubblici, terzo settore e soggetti privati senza scopo di lucro, aventi sede o operanti nelle isole minori. Il contributo massimo concedibile per progetto è 497.500 €. Istanze da presentare entro il 9 ottobre 2026.

[Continua...](#)

Canone unico patrimoniale: aperte nel Portale del federalismo fiscale le annualità 2021-2025 per la trasmissione delle delibere

Notizia del 16 settembre 2026

Con comunicato del 18 agosto 2026 il MEF ha reso disponibili nel Portale del federalismo fiscale le annualità dal 2021 al 2025 per la trasmissione delle delibere comunali sul Canone unico già approvate. Per l'anno d'imposta 2026 resta fermo il termine ordinario del 14 ottobre 2026.

[Continua...](#)

Censimento asili nido: circolare INPS per gli Enti locali

Notizia del 10 settembre 2026

Con la circolare n. 93 del 9 settembre 2026, l'INPS fornisce indicazioni sul nuovo obbligo informativo introdotto dal D.L. 62/2026, convertito dalla legge 112/2026, che impone agli Enti locali di trasmettere i dati identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate a fornire servizi educativi per bambini fino a 36 mesi.

[Continua...](#)

SCIOLGI L'ACRONIMO

Sai cosa significa AMCO?

L'Asset Management Company (AMCO) è un nuovo modello di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali, introdotto dall'articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, in vigore dal 7 agosto 2026 e in corso di conversione.

Nell'infografica vengono illustrate le condizioni che determinano l'obbligo di affidamento ad AMCO, le modalità operative e la durata del servizio, nonché il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il disegno di legge di conversione (C. 3083) del decreto legge 144/2026 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 2026 ed è attualmente all'esame del Senato. La conversione in legge deve avvenire entro il 6 ottobre 2026.



AMCO

Asset Management Company

Nasce il nuovo modello AMCO

L'art. 25 del d.l. 144 in vigore dall'8 agosto 2026, e in corso di conversione in legge, introduce il nuovo modello di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali affidato ad AMCO. I crediti restano nella titolarità degli enti locali.

Affidamento: facoltativo o obbligatorio

L'affidamento ad AMCO è facoltativo per la generalità degli enti, ma diventa obbligatorio al ricorrere delle condizioni previste dalla legge.

La soglia del 35%

L'obbligo riguarda gli enti che presentano un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35%, calcolato sui dati degli ultimi tre esercizi, con riferimento complessivamente alle entrate tributarie (titolo 1, tipologia 101) ed extratributarie (titolo 3). La soglia del 35% può essere aggiornata con decreto del MEF, con cadenza triennale e previa intesa in Conferenza Stato-città.

Il decreto annuale del MEF

Il dato inferiore al 35% non fa scattare automaticamente l'obbligo: gli enti obbligati sono individuati con decreto annuale del MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città, sulla base dei dati BDAP. L'ente deve deliberare l'affidamento entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Nessuna sanzione specifica, ma nullità dell'affidamento alternativo

La norma non prevede specifiche sanzioni per l'omesso affidamento ad AMCO. È però espressamente prevista la nullità del contratto stipulato con un soggetto diverso da AMCO quando ricorrono le condizioni di obbligatorietà.

Cosa fa AMCO

AMCO non svolge direttamente la riscossione: si avvale di operatori iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, selezionati con procedure ad evidenza pubblica. AMCO coordina, monitora e rendiconta le attività.

Le due esclusioni preliminari

Prima di calcolare il tasso di smaltimento, l'ente verifica due condizioni che escludono l'obbligo a monte:

- residui netti pari a zero o negativi;
- residui netti inferiori al 15% degli accertamenti dello stesso titolo nell'ultimo esercizio.

Se nessuna delle due condizioni si applica, si procede al confronto con la soglia del 35%.

Obbligo anche in assenza dei rendiconti BDAP

L'affidamento ad AMCO è obbligatorio anche per gli enti per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultino acquisiti in BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

Durata: 5 anni + 5

L'affidamento avviene mediante delibera e convenzione, dura cinque anni ed è rinnovabile automaticamente una sola volta per ulteriori cinque anni, salvo diversa determinazione dell'ente entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio.

Costi da definire

I criteri e i corrispettivi del servizio saranno definiti con decreto ministeriale.



LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

È un organo collegiale con funzioni consultive e deliberanti, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli Enti locali. Vengono poste all'esame della CSC le questioni relative all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali (soprattutto con riferimento agli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio), nonché le tematiche relative alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e ogni altra questione, anche su richiesta dei Presidenti delle Associazioni rappresentative degli Enti locali. Inoltre, la Conferenza svolge compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, di studio, informazione e confronto con riferimento alle tematiche connesse agli indirizzi di politica generale e suscettibili di incidere sulle funzioni proprie o delegate degli Enti locali.

La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali.

L'attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si esplica attraverso: pareri e intese; deliberazioni; promozioni di accordi; documentazione e studi; designazioni di rappresentanti degli Enti locali in organi di interesse nazionale.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, congiuntamente, costituiscono la Conferenza Unificata.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale del supporto di un Ufficio di Segreteria, struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Capo dell'Ufficio di Segreteria è Segretario della Conferenza.

IN COPERTINA

La tavola conosciuta come Città ideale, proveniente dal Monastero di Santa Chiara di Urbino, apparteneva probabilmente alla famiglia ducale. Elisabetta da Montefeltro, figlia di Federico, potrebbe aver portato con sé il dipinto quando entrò nel Monastero, dopo essere rimasta vedova nel 1482.

Intorno al 1861 l'opera entra a far parte delle collezioni statali del Museo dell'Istituto di Belle Arti di Urbino, che diverrà Galleria Nazionale delle Marche nel 1912.

L'opera è stata attribuita a diversi artisti, tra cui anche all'architetto Luciano Laurana per l'alta precisione del disegno e la somiglianza degli elementi architettonici classici con quelli presenti nel Palazzo Ducale di Urbino, di cui l'architetto fu in parte il progettista.

Attualmente gli studiosi assegnano la tavola ad un generico pittore dell'Italia centrale, che l'ha dipinta, presumibilmente, tra il 1480 e il 1490.

Il dipinto rappresenta gli ideali di perfezione e armonia del Rinascimento italiano, nella forma ordinata e simmetrica di una città che viene raffigurata con i principi scientifici della prospettiva centrale, evidente nel disegno geometrico della pavimentazione della piazza.

Domina la scena un grande edificio religioso a pianta circolare, forse un battistero o un mausoleo.



© MiC, Palazzo Ducale di Urbino Direzione Regionale Musei Nazionali Marche
ph. Claudio Riplati

Hanno collaborato a questo numero:

Anna Lucia Esposito, Rosella Rega, Virginio Vitullo, Sergio Petriccione, Carla Izzo, Simona Naimoli, Lorenzo Brizioli, Gregorio Canacari e Sara Giusti

Per riceverla scrivi a newsletter.segreteria@conferenzastatocitta.gov.it

Per aggiornamenti, seguici su: www.conferenzastatocitta.gov.it e [Linked in](#)